Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Venerdì, 4 aprile 1924** **Numero 81**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine. *cent. 80* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino *C. Leprini* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini.* — Brescia *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - (*) — Cremona (*) — Cuneo *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*) — Grosseto - *F. Signorelli.* — Lecce - *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata (*) — Mantova *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio* — Padova *A. Draghi* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia *Successori Bruni Marelli* — Perugia (*) — Pesaro - *G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa *Librerie italiane riunite.* — Pola *E. Schmidt.* — Porto Maurizio *S. Benedusi* — Potenza (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo* — Reggio Emilia *L. Bonvicini* — Roma - *Anonima libraria italiana Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno - *N. Saracino.* — Sassari - *G. Ledda* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il signor Enrico P. Fletcher, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America.

Roma, addì 3 aprile 1924.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1924, n. 415.
Delega di firma per determinati provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di delegare al Sottosegretario di Stato, con suoi decreti da registrare alla Corte dei conti, la firma dei provvedimenti indicati all'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 22. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1924, n. 416.
Concessione di assegno straordinario annuo ad un consigliere di Corte di cassazione a riposo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consigliere di Corte di cassazione a riposo, senatore Ghiglianovich gr. uff. Roberto, è concesso, a decorrere dal 1° marzo 1924, un assegno straordinario di pensione nell'annua somma di L. 12,000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 23. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1924, n. 420.
Termine perentorio per la completa documentazione delle denuncie dei danni di guerra presentati dagli Enti pubblici locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919 ed il R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2094;
Visti i Regi decreti 1° settembre 1920, n. 1524, e 5 ottobre 1921, n. 1569;
Vista la legge 10 dicembre 1922, n. 1722;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' assegnato il termine del 30 giugno 1924 agli Enti locali indicati nelle citate disposizioni per la presentazione delle documentate domande di riparazione e risarcimento dei danni di guerra in base alle denuncie da essi tempestivamente presentate o per la loro completa documentazione. Trascorso il detto termine nessuna domanda di riparazione potrà essere presa in considerazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 27. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1924, n. 419.
Appello contro le sentenze denominate nella legge austriaca « bagatellari » in materia di trasporti interessanti l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 luglio 1907, n. 429, e 25 giugno 1909, n. 372;
Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle controversie bagatellari contemplate nella legge austriaca 1° agosto 1895, B. L. I. n. 113 sulla procedura giudiziaria in affari civili contenziosi, quando si tratta di inadempimento delle condizioni di trasporto o della classificazione delle merci o dell'applicazione delle tariffe ed è parte in causa l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è ammessa contro la sentenza del primo giudice l'appello senza i limiti di cui al paragrafo 501 di detta legge, ed avverso la sentenza del giudizio di appello è ammessa la revisione senza le limitazioni stabilite dal paragrafo 502 della suddetta legge.

Art. 2.

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori, resta ferma a norma dell'art. 45 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con l'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, l'appellabilità delle sentenze pronunciate dai conciliatori sulle cause interessanti l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e riguardante le condizioni di trasporto, la nomenclatura delle merci e l'applicazione delle tariffe.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in applicazione il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 26. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 423.

Estensione delle disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, al personale giudiziario proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca e proroga al 30 aprile 1924 del termine per la sistemazione in servizio dei funzionari delle cancellerie e degli uffici giudiziari provenienti dall'Amministrazione anzidetta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Ai magistrati provenienti dall'Amministrazione austriaca che hanno cessato o cesseranno dal servizio in applicazione dell'art. 63 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, e del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2897, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Le disposizioni stesse sono applicabili anche al personale di cancelleria e di ragioneria ed agli inservienti provenienti dalla detta Amministrazione che cesseranno dal servizio in conformità dell'art. 3 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160 e dei Regi decreti 20 dicembre 1923, n. 2897 e 30 dicembre 1923, n. 2781.

Art. 2.

Il termine stabilito nell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2781, è prorogato al 30 aprile 1924. Tale proroga riguarda altresì i provvedimenti contemplati nell'articolo 1 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160.

Al personale revocato dal servizio in applicazione di detto articolo non compete il trattamento previsto nell'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Art. 3.

Il divieto contenuto nell'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, non riguarda le applicazioni di funzionari di cancelleria del Regno ad uffici giudiziari delle nuove provincie.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 30. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 399.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Vincenzo Lanza, in Foggia.

N. 399. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo ginnasio Vincenzo Lanza, in Foggia, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1924.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 400.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare F. M. Zanotti, in Bologna.

N. 400. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare F. M. Zanotti, in Bologna, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1924.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 410.

Nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari in Bologna.

N. 410. R. decreto 20 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1924.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 401.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio A. Bonello, in Barletta.

N. 401. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio A. Bonello, in Barletta ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1924.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923.

Concessione alla « Puricelli, Società anonima per le strade dell'Italia Meridionale ed Insulare », dei lavori per la sistemazione e cilindratura delle strade di 1ª classe in Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1285, concernente la spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, compresa quella di L. 200,000,000 per opere stradali nelle provincie della Sicilia, da classificare;

Visto il Nostro decreto 2 dicembre 1923, n. 3185, che destina il fondo di L. 200,000,000 assegnato col detto Nostro decreto 3 maggio 1923:

a) alla sistemazione e cilindratura delle strade elencate, per la Sicilia, nella prima classe agli effetti della manutenzione, come dalla tabella annessa all'altro Nostro decreto 15 novembre 1923, n. 2506;

b) alla costruzione nell'Isola, delle nuove strade rotabili, il cui elenco è da approvare con decreto del Ministro per i lavori pubblici;

Ritenuto che in connessione al piano generale 26 maggio-13 luglio 1923, redatto dall'Ufficio tecnico speciale per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia, è stata riconosciuta meritevole di approvazione, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, assemblea generale 21 luglio 1923, la proposta costruzione di nuove strade rotabili, di grande comunicazione, dello sviluppo di Km. 683, delle quali un primo gruppo di strade più urgenti per chilometri 446, del costo preventivo di L. 97,000,000; e la proposta di sistemazione e cilindratura della rete esistente di strade di primaria importanza, dello sviluppo di Km. 2064 e del costo preventivo di L. 103,000,000; sistemazione e cilindratura necessarie per dare piena efficienza a tali strade esistenti e alle nuove da costruire, che con quelle si connettono;

Che in base a tale programma fu bandito il 21 agosto 1923, un concorso per concedere la sistemazione e la cilindratura delle strade suddette, comprendente fra i sistemi di concessione quello « a regìa », ammesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'assemblea generale del 14 maggio 1923;

Che nel concorso è risultata meritevole di accoglimento e preferibile a ogni altra, l'offerta « a regìa » della « Puricelli, Società anonima per le strade dell'Italia meridionale e insulare », e che, in conformità del parere del Consiglio superiore di lavori pubblici (sez. 1ª) del 27 ottobre 1923, n. 3644, sono state fissate le condizioni della concessione alla società stessa, con la convenzione stipulata in data 22 dicembre 1923;

A termini dell'art. 23 del Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato col Nostro decreto 2 dicembre 1923, numero 2847;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa alla « Puricelli, Società anonima per le strade dell'Italia meridionale e insulare » la esecuzione dei lavori di sistemazione e di cilindratura della rete delle strade di prima classe in Sicilia dello sviluppo di Km. 2064 e dell'importo preventivato in L. 103,000,000 alle condizioni contenute nella convenzione stipulata in data 22 dicembre 1923, col signor ing. gr. uff. Pietro Puricelli di Angelo, legale rappresentante della Società stessa, convenzione riportata nell'allegato al presente Nostro decreto.

Art. 2.

Alla spesa di L. 103,000,000 verrà provveduto con corrispondente prelevamento dal fondo di L. 200,000,000 assegnato coi citati Nostri decreti 3 maggio 1923, n. 1285 e 2 dicembre 1923, n. 3185, ripartendola con i seguenti stanziamenti nel bilancio dei lavori pubblici:

L. 2,200,000	nell'esercizio	finanziario	1923-24
» 17,800,000	id.	id.	1924-25
» 25,000,000	id.	id.	1925-26
» 25,000,000	id.	id.	1926-27
» 33,000,000	id.	id.	1927-28

Art. 3.

Agli effetti della tassa di registro il pagamento sarà effettuato in base al preventivo fissato in L. 103,000,000 in 5 rate annuali, la prima al momento della registrazione della concessione, e le altre quattro entro il mese di dicembre di ciascun anno successivo a quello dell'approvazione del contratto, salvo, alla fine del contratto, il pagamento della maggiore tassa complementare sull'eventuale eccedenza della somma preventivata.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1923.

Inscrizione di strade comunali nelle provinciali di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 7 giugno 1921, con cui il Consiglio provinciale di Napoli ha stabilito:

a) di inscrivere fra le provinciali due tratti di strade comunali esterne svolgentisi nel territorio del comune di Frat-

taminore, l'uno denominato « Via di Frattamaggiore » della lunghezza di m. 464, che dalla strada provinciale Pardinola raggiunge l'abitato del Comune, l'altra denominata « Via di Atella » della lunghezza di m. 475, che dall'estremo dell'abitato del Comune conduce all'altra provinciale Cairano-Aversa;

b) di inscrivere parimenti fra le provinciali, come tratto interno dell'abitato di Frattaminore della citata strada provinciale Pardinola, le tre vie interne denominate « di Frattamaggiore » « Nazionale » e « Campana » lunghe complessivamente m. 360, mediante le quali vengono congiunti l'uno all'altro i due tratti esterni sopra specificati alla lett. a);

c) di cancellare dall'elenco delle strade provinciali il tratto della provinciale Pardinola, considerato come traversa dell'abitato di Frattaminore, che partendo dall'inizio della suindicata « Via di Frattamaggiore » mena per le vie « Chiesa », « S. Angelo » e « Progresso » alla strada Cairano-Aversa;

Ritenuto che proceduto si alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 24 luglio 1922, del segretario capo dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

Considerato che, con la menzionata deliberazione, l'Amministrazione provinciale di Napoli intende in sostanza variare l'andamento dell'ultimo tratto della strada provinciale Pardinola sostituendo allo sviluppo cui alla lett. c) lungo la parte orientale dell'abitato di Frattaminore, quello ad ovest dell'abitato stesso per le vie di Frattamaggiore, Nazionale Campana e di Atella, col quale si raggiunge egualmente la provinciale Cairano-Aversa;

Che i tratti di cui si propone la provincializzazione, in quanto destinati a far parte della strada provinciale Pardinola, rispondono ai requisiti richiesti per la provincializzazione medesima;

Che la variante si ravvisa opportuna giacchè lo sviluppo ad est, da classificare, è interamente basolato al tutto fiancheggiato da abitazioni, mentre l'altro ad ovest, è prevalentemente esterno all'abitato, e in gran parte inghiaiato;

Che il Consiglio comunale di Frattaminore ha aderito, con deliberazione 27 marzo 1923, alla proposta di declassificazione del tratto specificato alla lettera c);

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Sono inscritti nell'elenco delle strade provinciali di Napoli e precisamente come facenti parte della strada provinciale Pardinola, le strade del comune di Frattaminore denominate « Via di Frattamaggiore », « Via Nazionale », « Via Campana » e « Via di Atella.

Art. 2.

E' radiato dall'elenco suddetto il tratto della strada provinciale Pardinola costituente, con le denominazioni di « Via Chiesa », « Via S. Angelo », e « Via Progresso », la traversa interna dell'abitato di Frattaminore.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

DECRETO PREFETTIZIO 22 marzo 1924.

Proroga di poteri della Commisione straordinaria della provincia di Messina.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il R. decreto 24 ottobre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la Commissione straordinaria non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza provinciale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Messina, è prorogato di tre mesi.

Messina, addì 22 marzo 1924.

Il Prefetto: FRIGERIO.

DECRETO PREFETTIZIO 1° marzo 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario del comune di Girgenti.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Girgenti;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Girgenti è prorogato di tre mesi.

Girgenti, addì 1° marzo 1924.

Il Prefetto: REALE.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Perano (Chieti), di San Tammaro (Caserta), di Bezzecca (Trento), di Santa Lucia del Mela (Messina) e di Ponti (Alessandria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Perano, in provincia di Chieti.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Perano, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha spiegato un'azione deficiente e irregolare, che ha spesso dato luogo a proteste e reclami della cittadinanza.

Una recente inchiesta disposta dal Prefetto ha rilevato l'assoluto abbandono dei pubblici servizi, particolarmente di quelli relativi alla viabilità, all'illuminazione ed alla nettezza urbana, ed il deplorevole disordine degli uffici municipali, in cui mancano molti dei

prescritti registri, mentre i pochi esistenti non sono aggiornati, sicchè non è neppure possibile accertare esattamente la situazione finanziaria dell'Ente. Gravi irregolarità e persistenti violazioni di legge sono risultate dall'esecuzione dei lavori pubblici, nella liquidazione di spese con mandati emessi su fondi a calcolo senza deliberazione della Giunta, nella gestione del dazio consumo tenuta in economia senza alcuna vigilanza e con illecita diretta ingerenza del sindaco, nella percezione da parte di quest'ultimo di somme notevoli per rimborso di spese forzose non giustificate. Si è inoltre accertato che gli amministratori hanno adottato numerosi provvedimenti di spiccato carattere partigiano, particolarmente nella ripartizione del carico dei tributi locali, determinata con stridenti sperequazioni ed indebite esenzioni.

Ciò ha sempre acuito il malcontento da tempo manifestatosi nella cittadinanza contro la rappresentanza elettiva, che non ne rispecchia più i sentimenti, profondamente mutati in seguito all'affermarsi anche in quel Comune delle correnti politiche nazionali, ed in tale situazione, gli atteggiamenti provocatori recentemente ostentati dagli amministratori hanno suscitato nella popolazione un vivo fermento, che ha già dato luogo ad incidenti e fa temere gravi conseguenze.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riordinare i pubblici servizi e sistemare la finanza dell'Ente, mediante un periodo di gestione straordinaria, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Perano, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Loreto Di Falco è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Tammaro, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di San Tammaro, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta, che ha accertato notevoli manchevolezze ed irregolarità.

L'ufficio comunale è in disordine, privo d'inventari e di molti fra i registri prescritti, compreso quello di popolazione; la presentazione dei conti consuntivi è in ritardo; nonostante che il Comune ecceda il limite legale della sovrimposta, non vengono applicate alcune fra le tasse obbligatorie, e quelle applicate danno luogo a sperequazioni; gli interessi patrimoniali dell'Ente non vengono convenientemente curati e mancano, fra l'altro, i titoli di ricognizione delle quote di terreno concesso in enfiteusi, il dazio è riscosso da un appaltatore in base ad un contratto che non ha tuttora conseguito l'approvazione; sono state erogate somme notevoli per numerosi progetti di opere pubbliche rimasti ineseguiti; non è stata curata una regolare liquidazione dei conti della gestione annonaria; il funzionamento di alcuni servizi è deficiente.

In seguito alla contestazione degli addebiti, l'Amministrazione ha fornito controdeduzioni non soddisfacenti, e poichè, a causa dei metodi seguiti nella gestione della civica azienda e dell'atteggiamento assunto dai principali esponenti dell'Amministrazione, si è manifestato fra la popolazione un vivissimo malcontento ed una tensione d'animi che costituisce un permanente pericolo di turbamento della pubblica quiete, anche ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto dell'Ente, rendono necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Tammaro, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Enrico Battisti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bezzecca, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

In seguito a denunzie, formulate anche a mezzo della pubblica stampa, contro l'amministrazione comunale di Bezzecca, sorta dalle elezioni del 1921, fu eseguita una sommaria inchiesta, che accertò non lievi irregolarità e deficienze.

All'esecuzione di opere pubbliche si è provveduto senza l'osservanza della formalità prescritta, talora senza alcuna deliberazione della stessa Amministrazione comunale, per personale iniziativa del sindaco, ed ai lavori hanno preso parte amministratori e loro congiunti; è stata accertata l'inosservanza del piano regolatore ed è stata consentita la costruzione nell'interno dell'abitato di stalle per ricovero di animali, per non danneggiare una locale società di allevamento, della quale fanno parte quasi tutti gli amministratori; il

notevole patrimonio boschivo del Comune è gestito irregolarmente; sono stati trascurati i pubblici servizi ed i problemi di maggiore interesse per la popolazione.

L'Amministrazione ha infine dimostrato una sistematica è deplorevole passività di fronte ad ogni iniziativa intesa ad onorare e salvaguardare i gloriosi ricordi dell'epopea garibaldina, che ha inciso il nome del Comune in ogni cuore italiano, come uno dei simboli più elevati di patriottico dovere.

Tale stato di cose ha provocato una viva agitazione da parte degli elementi migliori del paese, determinando una situazione delicata, che, anche nell'interesse dell'ordine pubblico, impone un provvedimento eccezionale. Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; modificato con R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bezzecca, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor prof. Domenico Albanello è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

In seguito a denunzie presentate contro l'amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce numerose irregolarità.

L'ufficio comunale è disorganizzato anche per il grave disordine dell'archivio, per il riordinamento del quale sono stati stanziati fondi, poi distratti per pagamento di avventizi, trattenuti in servizio nonostante l'annullamento della deliberazione di assunzione; i conti non sono stati resi dal 1907 in poi, nè sono mai state eseguite verifiche di cassa; è stata trascurata la riscossione di entrate patrimoniali e ritardata la compilazione dei ruoli delle tasse locali, nonostante che, per deficienza di mezzi, si siano dovuti contrarre mutui cambiari; molte spese sono state erogate irregolarmente; si è fatto abuso di buoni provvisori.

Il servizio di riscossione del dazio e quello della pubblica illuminazione sono tenuti in economia senza il prescritto regolamento e funzionano in modo anormale. Nessun rendiconto esiste nell'ufficio comunale sulla gestione approvvigionamenti, della quale si ignorano quindi i risultati contabili.

Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti; e poichè i metodi seguiti nella gestione della civica azienda dagli attuali amministratori, hanno determinato un vivissimo malcontento, che ha acuito in modo pericoloso i contrasti fra i partiti locali, così da costituire una permanente minaccia di turbamento della pubblica quiete, prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Catalfamo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ponti, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Ponti, sorta dalle elezioni generali del 1920, per l'assenteismo degli amministratori ha spiegato assai scarsa attività a tutela degli interessi dell'Ente. Una recente inchiesta disposta dal Prefetto, in seguito a reclami della cittadinanza, ha rilevato gravi manchevolezze nel servizio dell'assistenza sanitaria gratuita; il deplorevole abbandono della manutenzione stradale, dell'illuminazione, delle scuole, del cimitero; stridenti sperequazioni nella ripartizione del carico dei tributi locali, che aveva dato luogo a giustificate critiche e proteste per l'eccessiva gravezza delle sovraimposte mentre si era trascurata l'applicazione di altre tasse che avrebbero potuto dare un considerevole gettito.

Ciò ha indotto cinque dei quindici consiglieri assegnati al Comune a presentare le dimissioni, sicchè, avendo il Consiglio precedentemente perduto un altro componente, dovrebbe procedersi alle elezioni suppletive a termini dell'art. 280 della legge.

Poichè le condizioni dello spirito pubblico, profondamente turbato dal vivo e diffuso malcontento suscitato nella popolazione dalla deficiente ed inorganica azione svolta dalla civica rappresentanza, non consentono di convocare a breve scadenza i comizi

per dette elezioni, e d'altronde appare conveniente che il nuovo appello al corpo elettorale possa a suo tempo effettuarsi senza limitazioni, per consentire la costituzione di un'amministrazione omogenea e vitale, si rende indispesabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporrè all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ponti, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Ermanno Cova, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a sensi del suindicato decreto.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione. — (Elenco N. 33).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
5 %	250320	500 —	La Calce *Angela-Rosalia* di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Cefalù (Palermo).	La Calce *Rosalia-Angelina* di Carlo, minore, ecc. come contro.
»	54062	18255 —	Castiglioni Enrichetta fu *Marco-Moisè* moglie di Panerai Ruggero, domiciliata a Firenze.	Castiglioni Enrichetta fu *Samuele-Aron-Marco, detto Marco-Moisè o Moisè-Marco*, moglie, ecc., come contro.
»	82548	90 —	Trivulzio Giovanna, Maria, Alessandra e Carmela-Francesca fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Fossati *Anna-Maria* di *Giovanni* ved. di Trivulzio Francesco, domiciliata a Monza (Milano); con usufrutto a Fossati *Anna-Maria* di *Giovanni*, ved. di Trivulzio Francesco, domiciliata a Monza (Milano).	Trivulzio Giovanna, Maria, Alessandra e Carmela-Francesca fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Fossati *Maria* di *Giovanni-Maria*, ved. ecc., come contro; con usufrutto a Fossati *Maria* di *Giovanni-Maria*, vedova ecc. come contro.
3.50 %	767045	689.50	Allasia Mario, *Luigia-Natalia*, Elena, Maria-Luisa e Maria-Pia di Eduardo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Alba (Cuneo).	Allasia Mario, *Luigia-Elena-Natalia*, ecc. come contro.
»	416588	350 —	Cavalieri *Giorgio* di Riccardo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Ferrara.	Cavalieri *Ettore-Giorgio-Arturo* di Riccardo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 15 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. — Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.